



C.C.I.A.A. BA N° 301100
Tribunale di Brindisi N° 5232
Partita IVA 04755170729
Codice Fiscale 0139520748
Iscrizione Ufficio Italiano Cambi N° 27851

**AVVISO
"PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"**

L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI ;

L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DAL D. Lgs. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DELLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA;

**SEZIONE I
DIRITTI**

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora la Banca si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la Banca (ed il Cliente) alla stipula del contratto;
- di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di ricevere, con preavviso minimo di 30 giorni, comunicazione scritta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con evidenziata la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto";
- di recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, in caso di variazioni unilaterali sfavorevoli relative ai tassi, ai prezzi ed alle altre condizioni, senza penalità ed alle condizioni precedentemente praticate;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

In particolare, per i contratti di credito al consumo (quale forma di prestito che viene accordato per l'acquisto di beni e servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta).

Il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versandoli capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo;
- di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
- nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo avere inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

In particolare, per i contratti di mutuo.

Il Cliente, ha diritto:

- in caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 C.C., trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese, senza penalità od altri oneri;
- a che nei contratti di mutuo stipulati per l'acquisto o per la ristrutturazione dell'immobile, non possano essere richiesti compensi per l'estinzione anticipata;
- a che nei contratti di mutuo stipulati per l'acquisto o per la ristrutturazione dell'immobile anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 7 del 31 gennaio 2007, non possano essere richiesti compensi per l'estinzione anticipata in misura superiore a quelli determinati nell'accordo ABI con le associazioni dei consumatori.

**SEZIONE II
NORME A TUTELA DEL CLIENTE**

Sono a tutela del Cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;



C.C.I.A.A. BA N° 301100
Tribunale di Brindisi N° 5232
Partita IVA 04755170729
Codice Fiscale 0139520748
Iscrizione Ufficio Italiano Cambi N° 27851

- l'obbligo in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della Banca e prima della conclusione del contratto di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati (titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato), il relativo foglio informativo;
- l'obbligo di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
- l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- l'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso favorevole al Cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticanti;
- l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- la previsione, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge;
- la previsione che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è stato effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievamento;
- nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la previsione dell'importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tale operazione;
- dei criteri e dei parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
- degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la Banca deve osservare nell'attività di collocamento stessa..

Ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
- l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi, e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- l'obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso d'interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto stesso; le modalità recesso dal contratto;
- l'applicazione delle disposizioni previste (dall'art. 1525 C.C.) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia, dovrà essere indirizzata per scritto alla finanziaria, al seguente indirizzo:

FINVEST S.P.A.
Corso Cavour, 96
70121 Bari

La comunicazione dovrà essere indirizzata dell'Ufficio Reclami gestito dal Responsabile pro tempore dell'ufficio Legale & Compliance.

L'Ufficio Reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente.

Il ricordo all'Ufficio dei Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;

8 febbraio 2014